



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore MANTERO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2019**

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di liberalizzazione della *Cannabis*

ONOREVOLI SENATORI. - Ho ritenuto opportuno portare all'attenzione del Parlamento il presente disegno di legge di liberalizzazione della *Cannabis*, in quanto lo stesso è stato fortemente voluto, oltre che dalle associazioni di categoria coinvolte, da ben 40.000 cittadini che, insieme alle associazioni, l'hanno firmato, sostenendolo.

È quindi necessario che anche il Parlamento sia consapevole dell'importanza di portare in primo piano, in questo momento storico di grande interesse internazionale verso la *Cannabis*, la tematica dei diritti delle persone che a vario titolo la utilizzano e la coltivano.

È mia intenzione pertanto depositare il presente disegno di legge collettivo che comprenda e rispecchi universalmente gli ideali sociali che da sempre caratterizzano l'espressione e l'identità dell'intero movimento antiproibizionista e ciò al fine di proporsi come un manifesto sociale concreto, volto all'espressione dei reali diritti che fino ad oggi sono stati negati e comunque sono stati messi in secondo piano e quindi ulteriormente discriminati.

Il diritto di coltivare ed utilizzare *Cannabis* per uso personale è infatti la base fondante di una necessaria riforma normativa sviluppata intorno alle esigenze del cittadino e della comunità che non deve prescindere da questo aspetto, ma anzi renderlo obiettivo comune e fundamenta di una nuova legge. L'autoproduzione di *Cannabis* ad uso personale è una pratica da garantire e tutelare da parte del legislatore, in quanto è un diritto del cittadino poter seguire una condotta disciplinare che non danneggi terzi né la società nel suo complesso, oltre ad essere nell'applicazione pratica, l'unica azione in

grado di contrastare realmente il mercato nero, la distribuzione illecita e la criminalità organizzata.

La tutela dei consumatori ed una riforma vera e propria del concetto stesso di consumatore di *Cannabis*, troppo spesso discriminato per la scelta dell'uso personale, deve essere l'aspetto centrale di ogni disegno di legge che voglia occuparsi della tematica e di politiche inerenti, sia sociali che economiche. Finché la *Cannabis* sarà inserita solo in un sistema di vendita, resterà sempre soggetta alla speculazione da parte del mercato e monopolio della criminalità organizzata.

La normativa deve quindi garantire libertà, entro determinati limiti legislativamente stabiliti, nell'utilizzare la *Cannabis* per uso personale permettendo altresì la coltivazione della stessa. La storia ci racconta che fino dai tempi del *Marijuana Tax Act* del 1937 e della successiva guerra alla droga di Nixon del '70 è stato sempre seguito l'esempio proibizionista americano, basato sull'oscurare studi scientifici, ignorare prove analitiche e ricerche indipendenti, al solo fine di screditare una pianta che si proponeva sulla scena mondiale come sostituto efficiente di numerose altre materie prime come la carta, la plastica, il petrolio e che avrebbe portato fortuna anche ai piccoli agricoltori ed alle aziende familiari, forti nemici del crescente capitalismo consumistico.

A questa potente risorsa ci si è sempre voluti opporre punendo il consumatore, screditandone l'uso riflessivo/personale che fa della *Cannabis*, ponendo attenzione all'alterazione negativa dell'utilizzo della stessa e ciò nonostante, fino dall'antichità, queste condotte sono state praticate liberamente senza influire, se non in modo positivo,

sullo sviluppo della società e sulla sua sicurezza.

Ritengo quindi che sia ormai giunto il tempo di superare questa concezione di proibizionismo basata su una falsa tutela della salute pubblica e sull'oscurantismo, volto a proteggere interessi prettamente commerciali. È giunto il momento di iniziare ad affrontare il tema con un approccio scientifico, basandoci sui dati reali. Occorre quindi effettuare una riforma organica del testo unico sugli stupefacenti, il quale è entrato in vigore in un'epoca, gli anni Novanta, nella quale il clima sociale era completamente differente rispetto a quello odierno.

Nei paesi come l'Italia, dove il consumo personale della *Cannabis* è depenalizzato, anche l'auto-produzione di piccole quantità destinate a tale scopo dovrebbe esserlo: finché la coltivazione personale ed il relativo mercato libero normato saranno mantenuti come condotta punibile, i semplici consumatori di *Cannabis* non avranno altra soluzione che riversarsi sul mercato nero, alimentando il traffico illecito di tutte le sostanze stupefacenti ed ogni altra attività illegale connessa. Un'effettiva regolamentazione della materia invece permetterebbe di sottrarre alle organizzazioni criminali e alle narcomafie capitali enormi, contrastandole ed indebolendole notevolmente.

Anche i dati ci dicono che il sistema strutturalmente non funziona: le sanzioni amministrative applicate riguardano ogni anno circa il 40 per cento dei segnalati, percentuale in continuo aumento. La repressione colpisce per quasi l'80 per cento i consumatori di cannabinoidi, che risultano in aumento nonostante le politiche proibizioniste, evidentemente inefficaci sia nel fermare il consumo sia nel combattere la criminalità, che con l'aumento dei consumatori aumenta il suo mercato.

Il proibizionismo ha fallito il suo scopo ed è fallito nel suo metodo, come testimoniato anche dal rapporto internazionale della

*Global Commission On Drug Policy* del 2014.

Si parla spesso di sicurezza pubblica, in un tale contesto la regolamentazione della *Cannabis* sarebbe importante anche per i non consumatori, in quanto le Forze dell'ordine potrebbero concentrarsi sul controllo del traffico illecito reale, andando a colpire davvero i grandi trafficanti, con un netto risparmio di fondi pubblici e con un reale vantaggio per la sicurezza, investendo così nel sociale e nell'educazione all'uso, restando in linea con gli altri paesi del mondo. Ad oggi infatti, nonostante venga investito oltre 1 milione di euro in sicurezza, si riesce a fermare solo il 5 per cento del mercato illegale e la maggioranza delle operazioni interessa comunque condotte di consumo personale, che hanno un pericolo sociale irrilevante. Le stesse condotte che purtroppo rappresentano anche il fulcro e l'alimentatore di tutto il meccanismo giudiziario, dall'attività forense fino ad arrivare al sistema carcerario, muovendo somme di denaro consistenti che potrebbero essere notevolmente ridotte e reinvestite nel sociale, nella regolamentazione e nell'educazione all'uso responsabile e consapevole, in linea con altri paesi dell'Unione europea e del mondo. Si continuano infatti a reprimere condotte personali private e sostanzialmente innocue, in un paese dove le narcomafie gestiscono milioni di incassi. In un tale contesto, un miglioramento legislativo su questo tema deve rientrare tra le priorità politiche e sociali del Paese.

L'utilizzo di *Cannabis* non causa infatti danni a terzi, non predispone al crimine, non causa problemi sanitari che abbiano ricadute economiche sul servizio sanitario. È invece dimostrato che ove la *Cannabis* sia propriamente coltivata, la stessa possa divenire un prodotto che ben si adatta a modalità di assunzione diverse. La stessa coltivazione ad uso personale crea infatti numerosi benefici per il consumatore, non esponen-

dolo alle narcomafie e rendendolo indipendente da qualsivoglia circolo economico, estraniandolo dalla speculazione del mercato e garantendo all'atto pratico anche una reale diminuzione del consumo collettivo, fattore basilare per una futura riforma normativa.

L'autoproduzione rappresenta inoltre, a livello sociale, un potenziamento della libertà individuale: questo permette di aumentare l'autonomia personale ed ampliare le possibilità di socializzazione senza seguire sistemi di prezzo o gerarchici. In un tale contesto il vantaggio economico è evidente: il basilare risparmio si aggiunge alla possibilità di utilizzare il denaro in altre attività, partecipando al ricircolo economico. Si tratta poi anche di una questione pratica: l'autoproduzione ed il conseguente mercato libero normato creerebbero una garanzia di controllo qualità sul prodotto da parte del coltivatore o del venditore, che diverrebbe anche fruitore finale nel caso della coltivazione personale per consumo privato, oggi non presente purtroppo nelle produzioni narcomafiose destinate allo spaccio.

E tutto questo senza considerare le enormi entrate statali derivanti da un'adeguata tassazione del futuro eventuale mercato libero della *Cannabis*, reinvestibili ampiamente in altri settori, quali istruzione e sanità pubblica.

La parte economica ha infatti sempre la sua valenza, specie in un periodo in cui lo Stato italiano è soggetto a pressioni di debito pubblico internazionale. Non è difficile quantificare, a grandi linee, il valore economico dell'eventuale mercato della *Cannabis*, per il semplice fatto che questo mercato in realtà già esiste ed è enormemente fruttifero. Prendendo dei dati medi, al ribasso, in modo da avere una stima efficace, risultano 3.840.000.000 euro annui « in nero », di cui il 95 per cento, ossia 3.648.000.000 euro, finisce diretto nelle casse della criminalità narcomafiosa.

Introducendo una regolamentazione dettagliata e l'istituzione di un libero mercato normato in modo corretto, si avrebbe un cambiamento sostanziale a livello economico ed uno spostamento netto di questi importi, favorendo così lo Stato tramite una tassazione che agevola i commercianti regolari. Verrebbero inoltre creati nuovi posti di lavoro, oltre a riuscire a tutelare i consumatori che non sarebbero più esposti alla criminalità organizzata per reperire il prodotto per uso personale, permettendo loro di poter coltivare autonomamente le piante di *Cannabis* per uso privato.

Le ultime ricerche mediche sulla *Cannabis* dimostrano inoltre la sua attività di neuroprotezione nel cervello dell'uomo ed è in fase avanzata lo studio che dimostra come il THC, la sua molecola principale, sia l'unica sostanza conosciuta in grado di rigenerare le cellule dell'ippocampo negli animali. La *Cannabis* e i suoi derivati inoltre sono già riconosciuti come un valido costituente per numerose terapie, tanto in merito ai principi attivi quanto alle varie forme vegetali, come infiorescenze, tinture, estratti oleosi eccetera, per l'uso terapeutico.

Per i pazienti, non solo va garantito l'accesso alla *Cannabis* nel pieno rispetto della libertà di cura e quindi aumentando un'eventuale produzione statale o regionale o importazione estera, ma va garantita anche la possibilità dell'auto-coltivazione, dell'appartenenza a un'associazione o della delega a persona di fiducia, mettendo a disposizione in apposite strutture la possibilità di analisi del proprio raccolto e permettendo l'accesso ad un nuovo, legale e regolato, mercato libero della *Cannabis*. Ricerche scientifiche dimostrano inoltre come la *Cannabis* non sia letale. Una persona avrebbe bisogno di assumere 24.000 grammi di fiori contenenti il 15 per cento di THC in una sola aspirazione al fine di avvicinarsi, senza certezza, ad una dose letale. La dose media efficace è circa mezzo grammo, creando

così un rapporto di rischio ipotetico di 1 su 48.000. Seguendo questo esempio, una persona adulta raggiunge una affabilità rilassata con circa 33 grammi di alcol etilico quando la dose letale media è di circa 330 grammi. Una persona che ne consuma di più rischia dunque una reazione letale. Il rapporto finale di rischio dell'alcol è quindi di circa 1 su 10. La *Cannabis* risulta dunque non avere una reale dose letale ed essere circa 5.000 volte meno pericolosa dell'alcol, eppure questo dato non viene mai considerato per la sua regolamentazione. La *Cannabis* inoltre, attraverso le sinergie dei suoi componenti, ha diversi effetti positivi sul nostro organismo: induce uno stato di rilassatezza, consente di comprendere punti di vista differenti dal nostro, favorendo l'empatia e la socializzazione, aumenta la creatività, permette di scoprire significati trascurati e profondi nelle parole, di apprezzare il prossimo, la musica, l'arte, controlla molti dolori di tipo fisico, riduce il senso di nausea, aumenta l'appetito, abbassa la pressione endoculare e favorisce la vascolarizzazione capillare, è un potente bronco dilatatore, è anticonvulsiva ed aumenta la consapevolezza dei propri limiti. Risulta altresì provato che nei Paesi in cui la *Cannabis* è legale risultano diminuiti gli incidenti stradali, gli omicidi ed i crimini violenti.

Il sistema fisiologico su cui agisce viene definito sistema endocannabinoide ed è presente negli organismi animali da circa 600 milioni di anni, nonostante sia stato scoperto solo negli anni Novanta, ed a conferma della sua importanza evolutiva, le cellule del nostro corpo sono in grado di sintetizzare molecole simili a quelle prodotte dalla pianta: la principale è stata denominata Anandamide, che in sanscrito significa « Beatitudine interna ». La *Cannabis* va quindi a nutrire il nostro sistema endocannabinoide, le cui deficienze sono causa di molte malattie, agendo quindi come un potente regolatore del nostro organismo. Non esistono dunque

danni diretti alla salute per uso di *Cannabis*, se non un aumento di frequenza della parodontite imputabile però alla combustione, come riportato sul *Jama Psychiatry* in uno studio che evidenzia come la *Cannabis* sia una sostanza sicura. In un tale contesto l'imposizione proibizionista di un unico *standard* di vita rigido non è ammissibile in uno stato liberale che si fonda sul riconoscimento dell'indipendenza e dell'unicità umana, come sancito dalla carta costituzionale e dalla dichiarazione internazionale dei diritti. La dignità delle persone ed i diritti umani fondamentali sono ineliminabili e inviolabili, indipendentemente dai comportamenti e dalle condizioni di vita dei singoli individui. Nessuna norma o trattamento in contrasto con la dichiarazione universale dei diritti umani può essere applicata nei confronti di una persona a causa della scelta di utilizzare *Cannabis*. Lo Stato deve quindi contribuire alla realizzazione di condizioni ambientali che favoriscano l'autonomia e l'autogestione delle persone, invece di contrastarle come avviene nel contesto punitivo e proibizionista nel quale ci troviamo. Uno Stato che si prenda cura dei propri cittadini non dovrebbe volersi sostituire alle loro scelte ma deve trovare il modo migliore per applicarle, affidandosi alle prove scientifiche, ricordando sempre che la libertà della persona umana deve essere la *conditio sine qua non*. Credo quindi sia giunto il tempo di prendere questo aspetto in considerazione per sviluppare insieme, creando unità di messaggio, una nuova politica sociale sul tema *Cannabis* che diversi stati nel mondo stanno già abbracciando, come alcuni Stati degli Stati Uniti, ed anche il Canada e l'Uruguay. La tematica dei diritti umani ci coinvolge tutti, in prima persona e trasversalmente, ed è tempo di schierarsi apertamente e chiaramente verso il loro riconoscimento e la loro tutela. Purtroppo, nei tempi moderni, non basta solo esporre i propri ideali, come ben rappresentato nella carta dei

diritti, ma occorre anche proporre una risposta sociale e politica alla situazione di discriminazione attuata oggi sulla *Cannabis* e sui consumatori.

Il presente disegno di legge è pertanto stato redatto in collaborazione con numerose realtà associative territoriali, così da presentare una proposta collettiva completa che possa porsi come base legislativa per una futura necessaria riforma normativa della materia. Nel complesso percorso che ha portato alla sua realizzazione, si è ritenuto necessario confrontarsi e consultarsi con diverse aziende e realtà operative nel già attivo e radicato settore della canapa definita ad uso industriale. Da qui trae origine quindi il presente disegno di legge, che si pone come il frutto dell'intenso ed appassionato lavoro volontario di tante persone che sono riuscite a raccogliere circa 30.000 firme per il suo deposito in Parlamento e del quale ho deciso di farmi promotore e garante della loro voce.

Il disegno di legge si compone di otto articoli.

L'articolo 1 (Coltivazione in forma personale) inserisce la coltivazione di cinque piante tra le condotte lecite, intervenendo sull'articolo 26 del testo unico sugli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, modificando il comma 1 ed introducendo il comma 1-*bis*. Vengono altresì specificate le caratteristiche per la coltivazione personale di *Cannabis*, senza limiti di genetica o di cannabinoidi purché nel limite di cinque piante coltivate. Viene inoltre specificato il quantitativo detenibile per il coltivatore, il divieto di lucro sul prodotto coltivato e l'obbligo di detenzione del raccolto lontano dai minori.

L'articolo 2 (Associazioni *non profit* di coltivatori e consumatori) inserisce la possibilità di istituire associazioni di coltivatori e di consumatori senza possibilità di trarre profitto dal prodotto coltivato.

L'articolo 3 (Detenzione, possesso e consumo di *Cannabis*) introduce un nuovo capo, composto di tre articoli, nel testo unico sugli stupefacenti. L'articolo 30-*bis* definisce i parametri entro i quali diviene possibile la detenzione della *Cannabis* e derivati nelle proprie aree private. Per il coltivatore sarà possibile la detenzione nelle proprie aree private del raccolto intero senza massimali purché la coltivazione sia nei limiti delle cinque piante. Per il non coltivatore sarà possibile detenere nelle proprie aree private un quantitativo di *Cannabis* e derivati dimostrabile da controprova fiscale. Oltre i 200 grammi diviene necessaria la fattura intestata alla persona fisica. In caso di non rispetto delle disposizioni nelle proprie aree private è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250 oltre al sequestro del prodotto, aumentata ad euro 2.500 alla prima recidiva. Con l'articolo 30-*ter* sono altresì introdotti i parametri entro i quali diviene possibile la detenzione al di fuori delle proprie aree private. Fuori dalle proprie aree private, per tutti i maggiorenni sarà possibile detenere fino a 15 grammi di *Cannabis* o derivati. Oltre i 15 grammi la detenzione è legale solo se dimostrata da controprova fiscale e solo nel giorno dell'acquisto al fine di facilitare il trasporto nelle proprie aree private. Sopra i 15 grammi e fino a 25, fuori dalla data di tolleranza per il trasporto, verrà applicato il sequestro del prodotto e la segnalazione del nominativo. In caso di recidiva la sanzione sarà di 250 euro oltre al sequestro. Sopra i 25 grammi o fuori dalla data di tolleranza per il trasporto verrà applicata una sanzione di euro 500 con relativa sottoposizione a indagine del consumatore e sequestro immediato del prodotto.

L'articolo 30-*quater* introduce i parametri che definiscono il consumo di *Cannabis*. Il consumo sarà libero ma sarà vietato fumare nelle aree con dichiarata presenza di minori. La multa comminata sarà di 250 euro. Vengono introdotti *test* psico-fisici per testare

l'effettiva abilità alla guida a prescindere dall'assunzione di THC.

L'articolo 4 (Sanzioni amministrative) prevede la disapplicazione, relativamente alla *Cannabis*, degli articoli 75, 75-bis e 79 del testo unico sugli stupefacenti, eliminando ogni sorta di sanzione amministrativa accessoria correlata al consumo personale di *Cannabis*.

L'articolo 5 (Mercato libero della *Cannabis*) introduce il mercato libero della *Cannabis* intervenendo sull'articolo 26 del testo unico sugli stupefacenti, modificando il comma 2 ed introducendo il comma 2-bis. Viene così istituito il mercato libero della *Cannabis* con precisi parametri. L'accesso al mercato sarà riservato a cittadini maggiorenni, si potranno aprire attività richiedendo il certificato antimafia alla prefettura, previa apertura della partita IVA dedicata, i negozi non potranno essere collocati a meno di 50 metri da edifici scolastici o parchi pubblici e non potranno vendere alcolici né tabacchi lavorati. Il numero di piante per le attività sarà illimitato purché venga tenuta traccia del numero delle piante, dell'area dedicata alla coltivazione, del raccolto prodotto e della quantità venduta; il fondo di magazzino deve essere registrato e monitorato su di un apposito registro soggetto ai controlli della Guardia di finanza. In caso di violazione delle regole si incorrerà nell'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti con l'accusa di spaccio. La cessione a soggetti minorenni prevede il raddoppio delle pene previste oltre all'interdizione. Viene inoltre introdotto l'obbligo di coltivazione nel rispetto dell'agricoltura biologica. Allo stesso

modo viene previsto uno speciale permesso per il trasporto di quantitativi superiori ai 15 grammi per le aziende registrate. Infine è introdotta una specifica aliquota fissa IVA del 25 per cento, dove il 3 per cento è dedicato al miglioramento delle infrastrutture scolastiche, del servizio sanitario e al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con minor reddito.

L'articolo 6 (Uso medico della *Cannabis*) introduce specifiche migliorie strumentali al Sistema sanitario nazionale, aumentando la diffusione di informazioni sulla *Cannabis* come terapia, permettendo le autorizzazioni per enti e aziende locali all'approvvigionamento del sistema sanitario e allargando lo spettro di patologie curabili secondo gli studi scientifici. Viene data la possibilità per tutti i professionisti sanitari riconosciuti dal Ministero della salute di prescrivere direttamente la *Cannabis*, aumentare il numero di piante coltivabili per il paziente e di mettere a disposizione il laboratorio per le analisi sanitarie a tutti i soggetti coltivatori, ovviamente dietro pagamento della prestazione.

L'articolo 7 (Relazione alle Camere) impegna il Presidente del Consiglio dei ministri a presentare alle Camere, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, una relazione annuale sullo stato di attuazione della stessa legge e sui suoi effetti.

L'articolo 8 (Entrata in vigore) disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Coltivazione in forma personale)*

1. All'articolo 72 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 2 è premesso il seguente:

« *1-bis.* Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l'uso personale non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste dall'articolo 14 non è sanzionabile penalmente né amministrativamente ».

2. All'articolo 26 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché della *Cannabis* coltivata ai sensi di quanto previsto dai commi *1-bis* e *1-ter* del presente articolo »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite le seguenti condotte alle condizioni di seguito stabilite:

a) la coltivazione privata di cinque piante di *Cannabis* di sesso femminile, senza limitazione di genetica e contenuto di cannabinoidi, per ciascuna persona maggiore



di età, fino ad un massimo di tre persone maggiorenni per domicilio;

*b)* la detenzione delle infiorescenze delle piante di *Cannabis* di cui alla lettera *a)* raccolte ed essiccate e dei loro derivati, purché non sia svolta alcuna attività di lucro ai sensi del comma *2-bis*, che è subordinata all'apertura della partita IVA;

*c)* nel caso in cui la coltivazione abbia luogo all'esterno, essa deve essere svolta in luogo intestato alla persona che ha la responsabilità della coltivazione privata;

*d)* nel caso in cui la coltivazione abbia luogo all'interno, essa deve rispettare le seguenti norme igienico-sanitarie:

1) obbligo di presa d'aria per l'aerazione dei locali;

2) presenza di impianti elettrici a norma di legge;

*e)* il raccolto deve essere detenuto lontano dalla portata di persone minori di età ».

## Art. 2.

*(Associazioni non profit di coltivatori e consumatori)*

1. All'articolo 26 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma *1-bis*, introdotto dall'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della presente legge, sono inseriti i seguenti:

« *1-ter.* È consentita la coltivazione di *Cannabis* in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui al comma *1-bis* e con un numero di associati che coltivano presso lo stesso indirizzo superiore a tre persone.

*1-quater.* Ai fini di cui al comma *1-ter*, il responsabile legale dell'associazione invia alla prefettura-ufficio territoriale del Go-

verno una comunicazione recante l'indicazione espressa del numero dei soci, che devono essere maggiorenni, il luogo in cui si intende realizzare la coltivazione, la superficie dell'area coltivata, il numero di piante e l'assenza di fini di lucro. La comunicazione di cui al presente comma non è soggetta ad approvazione. Presso la sede dell'associazione non è consentita la vendita di bevande alcoliche.

*1-quinquies.* Nel caso in cui l'associazione di cui al comma 1-ter superi il massimale di piante coltivabili, pari a cinque per ciascun socio tesserato, o non sia stata effettuata la relativa comunicazione o la coltivazione non corrisponda alla comunicazione di cui al comma 1-quater, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000 per la prima infrazione, aumentata a euro 5.000 in caso di recidiva ».

2. I dati contenuti nella comunicazione di cui all'articolo 26, comma 1-quater, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trattati come dati personali ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

### Art. 3.

#### *(Detenzione, possesso e consumo di Cannabis)*

1. Dopo il capo I del titolo III del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

« CAPO I-bis.

#### DELLA DETENZIONE

Art. 30-bis. - *(Detenzione personale di Cannabis all'interno di aree private) - 1.*

Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di *Cannabis* e dei prodotti da essa derivati all'interno di aree private, nei limiti di cui all'articolo 26, comma 1-*bis*, o di un quantitativo dimostrabile attraverso apposita ricevuta fiscale.

2. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è altresì obbligatorio conservare la ricevuta fiscale di acquisto intestata alla persona fisica che detiene il prodotto in misura superiore ai 200 grammi. In caso di violazione del presente comma, oltre al sequestro integrale del prodotto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro per la prima infrazione, aumentata a euro 2.500 in caso di recidiva.

Art. 30-*ter*. - (*Detenzione personale di Cannabis fuori dalle aree private*) - 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 26, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 2, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73 e dall'articolo 30-*bis*, è consentito ai cittadini maggiori di età, fuori dalle proprie proprietà private, il possesso personale di 15 grammi di *Cannabis* o derivati.

2. Il possesso personale di *Cannabis* o derivati in misura superiore a 15 grammi deve essere accompagnato da apposita ricevuta fiscale che attesti una data di acquisto compatibile al trasporto presso la propria residenza o accompagnato da apposita certificazione medica contenente l'indicazione dei limiti di assunzione.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, il possesso personale di *Cannabis* o derivati in misura superiore a 15 grammi e inferiore a 25 grammi comporta il sequestro del prodotto e la segnalazione del soggetto detentore alla questura territorialmente competente. In caso di recidiva si applica una san-

zione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro.

4. Al di fuori dei casi di cui al comma 2 del presente articolo, il possesso personale di *Cannabis* o derivati in misura superiore a 25 grammi comporta il sequestro immediato del prodotto, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro e l'applicazione dell'articolo 73.

Art. 30-*quater*. - (*Consumo di Cannabis e derivati*) - 1. È vietato fumare *Cannabis* o derivati in luogo pubblico con presenza di minori. Il divieto è punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro.

2. Nei casi previsti dall'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivanti dal consumo di *Cannabis*, la verifica dello stato di alterazione psico-fisica è effettuata esclusivamente mediante *test* specifici psico-attitudinali per la guida, basati su evidenze scientifiche e sull'abilità psico-fisica dei conducenti ».

2. Alla rubrica del titolo III del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: « coltivazione e produzione, » sono inserite le seguenti: « alla detenzione, ».

Art. 4.

(*Sanzioni amministrative*)

1. Gli articoli 75, 75-*bis* e 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non si applicano alla produzione, alla detenzione e al consumo di *Cannabis* ai sensi della presente legge.

2. All'articolo 73, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo la parola: « Chiunque, » sono inserite

le seguenti: « salvo quanto previsto dai commi 1-*bis* e 2-*bis* dell'articolo 26, ».

3. All'articolo 73, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: « Quando le condotte di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « , salvo quanto previsto dai commi 1-*bis* e 2-*bis* dell'articolo 26, ».

#### Art. 5.

##### *(Mercato libero della Cannabis)*

1. All'articolo 17, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quanto stabilito nell'articolo 26, commi 1-*bis* e 2-*bis* ».

2. All'articolo 26 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « salvo quanto stabilito nel comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « salvo quanto stabilito nei commi 2 e 2-*bis* »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73 e dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, è istituito il mercato libero della *Cannabis*, con le modalità e alle condizioni di cui alle seguenti lettere:

a) il mercato libero della *Cannabis* è riservato ai cittadini maggiorenni, sia relativamente all'avvio e alla gestione dell'attività sia relativamente all'acquisto del prodotto. I titolari dell'attività non possono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del

codice penale. Al momento di avvio dell'attività di commercio di *Cannabis* e derivati, alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è allegata copia di un documento di identità valido del titolare della partita IVA o del responsabile legale della società, copia dell'atto costitutivo della stessa e copia dello statuto oltre a copia del certificato antimafia rilasciato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. Gli esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso non possono essere collocati a meno di 50 metri da edifici scolastici o parchi pubblici e non possono vendere alcolici di alcun tipo, né tabacchi lavorati;

b) le attività registrate alla Camera di Commercio devono annotare su apposito registro rilasciato dalla Guardia di finanza il numero di piante coltivate, l'area della superficie di coltivazione, le quantità di raccolto prodotto, le quantità vendute certificate mediante apposita ricevuta fiscale o fattura intestata al cliente, il fondo di magazzino residuale, gli scarti di produzione;

c) il mancato adempimento degli obblighi di cui alla lettera b) comporta l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 73. La cessione di *Cannabis* a minori di età comporta l'interdizione dall'attività e l'applicazione automatica delle pene previste in caso di recidiva;

d) sui prodotti finali lavorati relativi alla vendita al dettaglio del mercato libero della *Cannabis* è applicata l'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota fissa del 22 per cento, maggiorata di un ulteriore 3 per cento che è destinato al fondo per il miglioramento delle infrastrutture scolastiche statali, al miglioramento del servizio sanitario e al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con minor reddito attraverso attività di previdenza ed assistenza sociale;

e) il trasporto di quantità di *Cannabis* o derivati riservato ad aziende registrate è condizionato al rilascio di uno speciale per-

messo; le medesime aziende hanno altresì l'obbligo di coltivazione nel rispetto dei principi dell'attività di agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, nonché del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, e del regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010. In caso di violazione delle norme sulla coltivazione all'aperto relative al rispetto dei principi dell'attività di agricoltura biologica, al coltivatore di *Cannabis* si applicano una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, la temporanea interdizione dall'attività di produzione di *Cannabis* e la confisca del prodotto. Il controllo sulla qualità della coltivazione della *Cannabis* e dei suoi derivati è svolto dalla direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Comando carabinieri per la tutela della salute, posto funzionalmente alle dipendenze del Ministro della salute;

f) l'Istituto nazionale di statistica provvede a istituire due distinti codici ATECO dedicati alle attività commerciali del mercato libero della *Cannabis*, relativi rispettivamente al commercio all'ingrosso e al dettaglio di *Cannabis*, articoli per la coltivazione e per fumatori ».

#### Art. 6.

##### *(Uso medico della Cannabis)*

1. All'articolo 38 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Il Ministero della salute promuove, d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco, la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei me-

dicinali contenenti principi naturali della pianta di *Cannabis* ».

2. All'articolo 26 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministro della salute può autorizzare enti, aziende commerciali, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione atta a soddisfare il fabbisogno nazionale e territoriale, con prelazione riservata ad aziende e realtà locali con sede vicina all'azienda sanitaria locale di riferimento della fornitura, che può essere richiesta direttamente dalle farmacie tramite moduli rilasciati dal Ministero della salute e sottoposti a controllo semestrale ».

3. All'articolo 41 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di cui all'allegato III-bis » sono inserite le seguenti: « ovvero per quantità terapeutiche di medicinali contenenti principi naturali derivati dalla pianta di *Cannabis* » e dopo le parole: « alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni » sono inserite le seguenti: « nonché di malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Per malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente alla *Cannabis* o a medicinali a base di principi attivi derivati dalla pianta o sulla base di studi scientifici accreditati che certificano la validità della *Cannabis* come rimedio terapeu-



tico, tutti i professionisti sanitari riconosciuti dal Ministero della salute possono prescrivere direttamente il medicinale richiesto a base di *Cannabis*, aumentare il numero di piante coltivabili da parte del paziente richiedente o mettere a disposizione, dietro pagamento della prestazione, il proprio laboratorio per le analisi sanitarie del raccolto dei soggetti coltivatori di cui al comma 2-bis dell'articolo 26 ».

4. All'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « dolore severo » sono inserite le seguenti: « o per la prescrizione di preparazioni e di sostanze vegetali a base di *Cannabis* »;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Chiunque è autorizzato a trasportare preparazioni e sostanze vegetali a base di *Cannabis* purché munito di certificazione medica per l'effettuazione di terapie domiciliari ».

5. All'articolo 45, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: « tabella dei medicinali, sezioni B e C, » sono inserite le seguenti: « o di farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della *Cannabis* ».

#### Art. 7.

##### (Relazione alle Camere)

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una relazione sullo

stato di attuazione della presente legge e sui suoi effetti.

Art. 8.

*(Effetti penali e amministrativi)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano l'esecuzione e gli effetti penali e amministrativi delle condanne irrogate ai sensi degli articoli 73, 75, 75-bis e 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in ordine alla coltivazione, cessione, vendita e detenzione di *Cannabis*, come consentite ai sensi della presente legge. A decorrere dalla medesima data sono inoltre cancellati dal casellario giudiziale i riferimenti a reati commessi negli ultimi cinquanta anni che rientrano tra le condotte lecite ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge.

Art. 9.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



€ 2,00